

REGOLAMENTO SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Approvazione	Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21/02/2019
Entrata in vigore	Regolamento entrato in vigore il 23/03/2019

Comune di Sovizzo

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Indice

Art. 1 – Obiettivi e campo di applicazione	2
Art. 2 – Definizioni.....	2
Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria.....	5
Art. 4 – RegISTRAZIONI e documenti riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari	5
Art. 5 – Individuazione delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, delle aree dove è vietato o ammesso l'uso del mezzo chimico ad azione erbicida e delle aree con specifiche misure di salvaguardia.....	6
Art. 6 – Informazione	6
Art. 7 – Misure generali per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari	8
Art. 8 – Misure generali per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.....	8
Art. 9 – Misure specifiche per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	9
Art. 10 – Misure specifiche per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.....	9
Art. 11 – Misure specifiche per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole a distanza inferiore a 30 m dalle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.....	10
Art. 12 – Misure specifiche per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree ad esclusivo uso privato.....	11
Art. 13 – Gestione dei prodotti fitosanitari	11
Art. 14 – Sanzioni	12
Art. 15 – Accertamento delle sanzioni.....	13
Art. 16 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	13
Art. 17 – Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni.....	13
Art. 18 – Entrata in vigore	13

Art. 1 – Obiettivi e campo di applicazione

1. Il Regolamento, fatta salva la normativa vigente, disciplina l'utilizzo professionale e non professionale di prodotti fitosanitari nel territorio comunale.
2. Il Regolamento prevede specifiche prescrizioni per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari:
 - in ambiente urbano;
 - nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
 - nelle aree agricole ed extra-agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
 - nelle aree private.
3. Il Regolamento ha l'obiettivo di ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità attraverso la corretta informazione, la promozione della difesa integrata e dell'agricoltura biologica, il ricorso a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), la riduzione delle quantità impiegate, l'utilizzo di tecniche e attrezzature che riducono la dispersione nell'ambiente.
4. Il Regolamento, in applicazione della normativa vigente, persegue obiettivi quantitativi di riduzione progressiva dell'impiego dei prodotti fitosanitari all'interno del territorio di competenza, al fine di promuovere, anche attraverso la necessaria informazione dei cittadini e degli operatori, un percorso virtuoso di sostenibilità ambientale, economica e sociale.
5. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti con biocidi ai sensi del Reg. (UE) n. 528/2012, finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali interventi di disinfestazione, derattizzazione e simili.

Art. 2 – Definizioni

1. **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.
2. **Area sensibile** (Progetto TOPPS): area situata in prossimità dell'area trattata con prodotti fitosanitari, la cui eventuale contaminazione può rappresentare un rischio per la salute umana e per l'ambiente.
3. **Aree agricole:** territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
4. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione. A titolo meramente esemplificativo: pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, autostazioni, porti, interporti e aeroporti, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, alberature stradali ed autostradali, parchi, giardini, campi sportivi e spazi ludici di pubblica frequentazione, golene e sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, zone di interesse archeologico.
5. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree pubbliche o private destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività, indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. A titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo: parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti.

6. **Astanti** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che casualmente si trovano all'interno o nelle immediate vicinanze di un'area in cui è in corso o è appena stata effettuata l'applicazione di un prodotto fitosanitario, ma non allo scopo di lavorare nella zona trattata o con i prodotti utilizzati.
7. **Consulente** (D.Lgs. n. 150/2012, art. 3): persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.
8. **Deriva** (ISO 22866): il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione.
9. **Difesa integrata** (D.Lgs. n. 150/2012, art. 3): attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a contenere lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della «difesa integrata» è la produzione di colture difese con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario.
10. **Distributore** (D.Lgs. n. 150/2012, art. 3): persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.
11. **Erosione** (Progetto TOPPS): asportazione e trasporto delle particelle di suolo ad opera di elementi quali acqua, vento e ghiaccio.
12. **Fascia di rispetto** (Ministero della Salute, Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, Sezione consultiva per i fitosanitari, Documento di orientamento 15 marzo 2017): zona di sicurezza nella quale il prodotto fitosanitario non può essere applicato e che ha lo scopo di ridurre la quantità di prodotto che a seguito di ruscellamento o deriva dall'area trattata può raggiungere l'elemento da proteggere.
13. **Gruppo vulnerabile** (Reg. (CE) n. 1107/09): le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nati, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo.
14. **Infiltrazione** (Progetto TOPPS): fenomeno per cui l'acqua si introduce nel sistema suolo-sottosuolo per forza gravitazionale e capillare, consentendo al suolo di accumulare l'acqua necessaria alla crescita della vegetazione e ad alimentare la falda.
15. **Informazione preventiva**: segnalazione anticipata dei trattamenti con prodotti fitosanitari finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.
16. **Inquinamento diffuso** (Progetto TOPPS): fenomeno principalmente legato all'indesiderato movimento dei prodotti fitosanitari nel suolo, nell'acqua o nell'aria a seguito dei trattamenti

fitosanitari. Esempi di inquinamento diffuso comprendono l'infiltrazione, il ruscellamento, l'erosione del suolo e la deriva.

17. **Inquinamento puntiforme** (Progetto TOPPS): fenomeno principalmente legato a gocciolamenti e versamenti accidentali di prodotto fitosanitario (concentrato o diluito) durante le fasi di trasporto, stoccaggio, preparazione della miscela e riempimento dell'irroratrice, distribuzione della miscela, pulizia e manutenzione dell'attrezzatura, smaltimento della miscela residua e degli imballaggi vuoti. Si intende inoltre la distribuzione di quantitativi eccessivi di prodotto fitosanitario per unità di superficie nel corso del trattamento (sovradosaggi).
18. **Lavoratori** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che, nell'ambito delle proprie mansioni, accedono a zone precedentemente trattate con un prodotto fitosanitario oppure manipolano colture trattate con un prodotto fitosanitario.
19. **Operatori** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone impegnate in attività correlate all'applicazione del prodotto fitosanitario, quali la preparazione della miscela, il carico e l'applicazione in sé, oppure correlate alla pulizia e alla manutenzione dell'attrezzatura contenente un prodotto fitosanitario; gli operatori possono essere professionisti o non professionisti.
20. **Popolazione interessata** (D.Lgs. n. 150/2012, art. 3): le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari.
21. **Prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali** (Decreto 22 gennaio 2018, n. 33): i prodotti fitosanitari, autorizzati a norma del regolamento (CE) 1107/2009 ed in conformità ai requisiti specifici di cui al Decreto 22 gennaio 2018, n. 33, che possono essere acquistati ed utilizzati anche da persona priva dell'abilitazione di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 150/2012.
22. **Prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali**: prodotti fitosanitari utilizzabili esclusivamente dagli utilizzatori professionali nel corso di un'attività professionale.
23. **Residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari sul lungo periodo**: in prima applicazione e in via precauzionale, le persone che vivono, lavorano o frequentano qualsiasi insediamento situato a distanza inferiore a 30 m dalle zone trattate con prodotti fitosanitari, ma non allo scopo di lavorare nella zona trattata o con i prodotti utilizzati.
24. **Ruscellamento** (Progetto TOPPS): movimento dell'acqua sulla superficie del suolo, che si origina a seguito di fenomeni di ridotta capacità di infiltrazione del suolo (es. crostosità del suolo, suolo di aratura) o di eccesso di acqua derivante da piogge e irrigazioni (eventi di elevata intensità).
25. **Utilizzatore non professionale** (Decreto 22 gennaio 2018, n. 33): la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa.
26. **Utilizzatore professionale**: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale intesa come una determinata attività economica esercitata a scopo di profitto o reddito, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, i lavoratori dipendenti, sia nel settore agricolo sia in altri settori. L'utilizzatore professionale deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012, art. 9.
27. **Zona di rispetto** (D.Lgs. n. 152/2006, art. 94): la porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica.
28. **Zona di tutela assoluta** (D.Lgs. n. 152/2006, art. 94): l'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci

metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta, e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata (U. O. Fitosanitario Regione Veneto: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/u.o.-fitosanitario>).
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.
4. E' fatto salvo quanto previsto in applicazione del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i. e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria.

Art. 4 – RegISTRAZIONI e documenti riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari deve essere riportato nel registro dei trattamenti ai sensi della normativa vigente.
2. I trattamenti fitosanitari di competenza delle Amministrazioni pubbliche devono essere registrati nel "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
3. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici relativi all'azienda;
 - data del trattamento;
 - denominazione della coltura trattata;
 - estensione in ettari della coltura trattata. In ambito extra-agricolo, se più opportuno, potrà essere indicata la denominazione della via o dell'area interessata indicando, dove pertinente, l'estensione lineare della superficie trattata;
 - denominazione del prodotto fitosanitario;
 - quantità impiegata del prodotto fitosanitario;
 - avversità che ha reso necessario il trattamento.
4. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. I trattamenti effettuati devono essere registrati entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso. E' auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dall'esecuzione del trattamento.
5. Ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) n. 1107/2009, le informazioni pertinenti contenute nei registri dei trattamenti, su richiesta, sono messe a disposizione dell'autorità competente.
6. Altre registrazioni e documentazioni previste per gli utilizzatori professionali:
 - la regolazione o taratura, i controlli tecnici periodici e la manutenzione delle attrezzature, ai sensi della normativa vigente, sono da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso;

- la dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva, di cui all'art. 11 del presente Regolamento, deve essere comprovata da idonea documentazione (schede tecniche, manuali d'uso e manutenzione, certificati, ecc.) da conservare presso il centro aziendale.

Art. 5 – Individuazione delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, delle aree dove è vietato o ammesso l'uso del mezzo chimico ad azione erbicida e delle aree con specifiche misure di salvaguardia

1. L'Amministrazione Comunale, in base agli Indirizzi generali dell'Allegato A, paragrafi 1 e 2, con apposito provvedimento individua:
 - le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
 - in ambiente urbano, ai fini della gestione della flora infestante:
 - a. le aree dove il mezzo chimico è vietato (aree di tipo A);
 - b. le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi (aree di tipo B).
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di individuare altri tipi di aree per cui sono previste specifiche misure e limitazioni all'uso di prodotti fitosanitari (Allegato A, paragrafo 3).
3. Le aree individuate dovranno essere riportate in apposita cartografia di scala adeguata con allegato l'elenco delle stesse.
4. La cartografia è oggetto di periodico aggiornamento e di adeguata informazione nei confronti della popolazione.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione preventiva nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è obbligatoria quando:
 - i prodotti fitosanitari sono usati nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
 - i prodotti fitosanitari sono usati in ambiti agricoli ed extra-agricoli a distanza inferiore di 30 metri dalle aree potenzialmente frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
 - è espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/2012;
 - i trattamenti fitosanitari sono eseguiti per conto terzi o attività assimilabili (es. manutentori del verde).
2. L'informazione preventiva è eseguita, nei diversi ambiti di applicazione, con le seguenti modalità:
 - 2.1. Modalità di informazione preventiva in caso di uso professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Da almeno 24 ore prima dell'inizio del trattamento e fino al termine del tempo di rientro, affissione di cartelli all'ingresso e lungo i bordi delle aree trattate. I cartelli (Allegato I) devono riportare le seguenti informazioni:

 1. il nominativo del responsabile del trattamento;
 2. il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori;
 3. la data e l'ora di inizio del trattamento e di fine del divieto di accesso;
 4. la denominazione del prodotto fitosanitario e della sostanza attiva utilizzati;
 5. in caso di trattamento diserbante, gli estremi del provvedimento di deroga rilasciato dal Sindaco.

2.2. Modalità di informazione preventiva in caso di uso professionale di prodotti fitosanitari nelle aree agricole ed extra-agricole a distanza inferiore di 30 metri dalle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Prima dell'inizio del trattamento e fino al termine del tempo di rientro, segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso all'area trattata e lungo i bordi dell'appezzamento interessato prossimi alle aree sensibili esponendo appositi cartelli recanti la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI. DIVIETO DI ACCESSO." La segnaletica deve essere sufficientemente visibile e leggibile da parte delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

L'informazione preventiva è obbligatoria anche in caso di trattamenti fitosanitari eseguiti a distanza inferiore a 30 m dagli insediamenti residenziali (cfr. art. 2 – definizione di "residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo").

In caso di uso professionale di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 30 metri dal confine di asili nido, scuole dell'infanzia, plessi scolastici, parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, ad integrazione della cartellonistica obbligatoria, almeno 24 ore prima dell'inizio dei trattamenti deve essere informato il responsabile dell'area sensibile.

2.3. Modalità di informazione preventiva in caso di uso professionale di prodotti fitosanitari per conto terzi e attività assimilabili (es. manutentori del verde).

L'utilizzatore professionale è tenuto ad informare preventivamente il responsabile dell'azienda agricola, dell'ente o, comunque, dell'area presso cui effettua il trattamento, in merito alle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari.

L'informazione deve riguardare, in particolare:

1. il rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro;
2. il rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto);
3. l'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento alle persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate, nelle modalità riportate ai precedenti punti 2.1 e 2.2.

2.4. Modalità di informazione preventiva in caso di uso non professionale di prodotti fitosanitari in aree ad esclusivo uso privato (giardini, orti, pavimentazioni, ecc.).

Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di asili nido, scuole dell'infanzia, plessi scolastici, parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, almeno 24 ore prima dell'inizio del trattamento deve essere informato il responsabile dell'area sensibile, nel rispetto dei contenuti previsti ai punti 2, 3 e 4 del precedente punto 2.1.

3. Altri obblighi di informazione.

- Qualora si verificasse un'immissione accidentale di prodotti fitosanitari al di fuori dell'area o della coltura trattata, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati (responsabile dell'area contaminata, persone potenzialmente esposte) la sostanza attiva e il prodotto fitosanitario utilizzati, la classificazione di pericolosità, il tempo di carenza (o intervallo di sicurezza) e il tempo di rientro. Se necessario, devono essere adottate le "Misure in caso di rilascio accidentale" riportate alla Sezione 6 della Scheda di Sicurezza dei prodotti fitosanitari utilizzati.
- Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e le relative sostanze attive impiegate.
- Ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) n. 1107/2009 i residenti possono chiedere di accedere alle informazioni contenute nei registri dei trattamenti rivolgendosi all'autorità competente (art. 4, comma 5 del presente Regolamento).

Art. 7 – Misure generali per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza.
2. Ferme restando ulteriori misure o limitazioni previste per aree specifiche, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria di cui all'Allegato III del D.Lgs. n. 150/2012.
3. Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa specifica di settore, i prodotti fitosanitari devono essere utilizzati anche in osservanza degli “Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari” (o Linee di Indirizzo) emanati dalla Regione Veneto.
4. Al fine di contenere i rischi connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti in modo tale da evitare deriva verso siti non bersaglio quali, ad esempio, altre coltivazioni, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative, strade, piste ciclabili e altre aree sensibili.
5. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento fitosanitario:
 - a. di porre la massima attenzione nei confronti degli astanti, verificando che al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone o animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - b. di utilizzare ugelli che consentano di ridurre la frazione di gocce fini e molto fini (es. ugelli antideriva a iniezione d'aria);
 - c. di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio;
 - d. di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione bersaglio;
 - e. di eseguire il trattamento fitosanitario in condizioni meteorologiche e ambientali appropriate, adottando misure di mitigazione per la riduzione dell'inquinamento puntiforme e diffuso da prodotti fitosanitari.

Art. 8 – Misure generali per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, individuate dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le quantità impiegate e utilizzando tecniche ad attrezzature che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.
2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l'applicazione di metodi biologici, si rende necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, questi prodotti devono essere scelti nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle limitazioni riguardanti classificazione di pericolosità, indicazioni di pericolo e composizione.
3. E' fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sia nel caso di trattamenti eseguiti direttamente dal responsabile dell'area interessata, sia nel caso di trattamenti eseguiti per conto terzi o attività assimilabili.

4. E' fatto obbligo di informazione preventiva con le modalità previste dall'articolo 6 del presente Regolamento.
5. Si dovrà evitare l'accesso nelle aree interessate dal trattamento almeno fino al termine del tempo di rientro, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse.
6. La durata del divieto di accesso deve essere almeno pari al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, non può essere inferiore a 48 ore.
7. Nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
8. I trattamenti fitosanitari devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.
9. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, scelti in via preferenziale tra quelli autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, la gestione di orti urbani comunali è assegnata dall'Amministrazione comunale a cittadini o a soggetti collettivi previa formazione tecnica agli assegnatari sui contenuti del presente Regolamento.

Art. 9 – Misure specifiche per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. L'eventuale uso di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà privilegiare:
 - a. misure di controllo biologico;
 - b. trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel Reg. (CE) n. 1107/09 e s.m.i.;
 - c. trattamenti con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'Allegato II del Reg. (CE) n. 889/08.
2. E' comunque escluso l'uso di prodotti fitosanitari in contrasto con divieti e limitazioni previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a classificazione di pericolosità, indicazioni di pericolo e composizione.
3. I trattamenti fitosanitari devono essere eseguiti anche in osservanza dei Protocolli Tecnici regionali che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Art. 10 – Misure specifiche per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.
2. Esclusivamente nelle aree di tipo B di cui all'art. 5 e Allegato A del presente Regolamento, possono essere autorizzati trattamenti diserbanti con deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012, art. 8 o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale in possesso di medesima abilitazione.

3. Nelle aree di tipo B il mezzo chimico può essere usato, comunque, esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.
4. E' comunque escluso l'uso di prodotti fitosanitari in contrasto con divieti e limitazioni previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a classificazione di pericolosità, indicazioni di pericolo e composizione.
5. I responsabili di aree private frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (aree private ad uso pubblico) che intendono eseguirvi trattamenti diserbanti, devono:
 - verificare se le aree da trattare rispettano i requisiti e le caratteristiche delle aree di tipo B secondo gli Indirizzi Generali dell'Allegato A;
 - se tali requisiti e caratteristiche sussistono, presentare al Sindaco richiesta di deroga per l'esecuzione dei trattamenti diserbanti, accompagnata da valutazioni tecniche come previsto al precedente comma.

Art. 11 – Misure specifiche per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole a distanza inferiore a 30 m dalle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. E' vietato l'utilizzo a distanze inferiori a 30 m dalle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di prodotti fitosanitari in contrasto con divieti e limitazioni previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a classificazione di pericolosità, indicazioni di pericolo e composizione.
2. Ferme restando eventuali prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
 - a. Nelle colture/vegetazioni arboree:
 - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
 - utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
 - nella fascia dai 30 m ai 10 m l'irrorazione è effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
 - utilizzo di irroratrici a tunnel.
 - b. Nelle colture/vegetazioni erbacee:
 - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
 - utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.
3. Deve essere comunque mantenuta una fascia di rispetto al confine delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, pari ad una distanza di:
 - 5 metri per le colture/vegetazioni arboree;
 - 1,5 metri per le colture/vegetazioni erbacee.
4. Nelle colture/vegetazioni arboree, nella fascia compresa tra i 5 e i 10 metri dal confine delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, la distribuzione dei prodotti fitosanitari deve avvenire solo verso l'interno dell'appezzamento trattato.

5. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 2 deve essere comprovata da idonea documentazione (schede tecniche, manuali d'uso e manutenzione, certificati, ecc.) da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche (articolo 4, comma 6 del presente Regolamento).
6. La distribuzione di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 30 metri da aree sensibili quali asili nido, scuole dell'infanzia, plessi scolastici, parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali è consentita solo in orari in cui sono ridotti al minimo i rischi e il disagio per le persone, previa informazione preventiva ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento.
7. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle limitazioni e distanze di cui ai precedenti commi, è fatto obbligo di effettuare i trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 09.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

Art. 12 – Misure specifiche per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree ad esclusivo uso privato

1. Ferme restando le prescrizioni degli art. 6 e 11 del presente Regolamento, anche nelle aree ad esclusivo uso privato è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi, privilegiando il ricorso a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le quantità impiegate e utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente.
2. L'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari deve privilegiare prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica di cui all'Allegato II del Reg. (CE) n. 889/08.
3. Gli insediamenti residenziali, ancorché privati, sono classificati come aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, pertanto al loro interno deve essere escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari in contrasto con divieti e limitazioni previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a classificazione di pericolosità, indicazioni di pericolo e composizione.
4. Il divieto di cui al precedente comma deve essere comunque rispettato nelle aree private che sono frequentate da gruppi vulnerabili, indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione di tali aree.
5. Gli utilizzatori non professionali devono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari destinati all'uso non professionale, come definiti dalla normativa vigente, indipendentemente dal possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo.

Art. 13 – Gestione dei prodotti fitosanitari

1. La gestione dei prodotti fitosanitari può comportare rischi per la salute umana e per l'ambiente; deve essere eseguita quindi nel rispetto della normativa vigente durante le fasi di:
 - vendita;
 - acquisto;
 - trasporto;
 - stoccaggio;
 - manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione;
 - esecuzione del trattamento fitosanitario;
 - manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;
 - recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento;
 - pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione;
 - recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.

2. Fermo restando che i prodotti fitosanitari devono essere gestiti, comunque, in modo da non comportare rischi per la salute umana e per l'ambiente, gli utilizzatori non professionali devono applicare almeno le seguenti misure:
- a. il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere:
 - chiuso e ad uso esclusivo. Non possono esservi stoccati altri prodotti (alimenti, mangimi, ecc.) o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - sempre custodito mentre è aperto;
 - aerato, asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo;
 - dotato di sistemi di contenimento per poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
 - b. i prodotti fitosanitari devono essere stoccati e trasportati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili;
 - c. prima dell'inizio dei trattamenti verificare che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
 - d. preparare la miscela fitoiatrice con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente anche in caso di sversamenti accidentali. Queste operazioni non devono essere svolte su suoli molto permeabili e/o declivi e/o in prossimità di corsi d'acqua e pozzi per prelievo idrico;
 - e. i prodotti fitosanitari, le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le relative attrezzature non devono essere lasciati incustoditi e devono essere tenuti fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
 - f. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrice da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
 - g. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti;
 - h. in caso di danneggiamento delle confezioni di prodotti fitosanitari, queste devono essere sistemate, unitamente alle eventuali perdite, in appositi contenitori con chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto per il successivo smaltimento;
 - i. non riutilizzare gli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari;
 - j. minimizzare la quantità di miscela fitoiatrice residua al termine del trattamento;
 - k. la miscela fitoiatrice residua può essere:
 - previa eventuale diluizione, distribuita sulle colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato, garantendo comunque il rispetto di tutte le indicazioni previste in etichetta;
 - smaltita come rifiuto.
 - l. i rifiuti, quali ad esempio i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, gli imballaggi vuoti, la miscela fitoiatrice residua non riutilizzata, i materiali contaminati da prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 14 – Sanzioni

1. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati al Sindaco competente per territorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

3. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
4. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.

Art. 15 – Accertamento delle sanzioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981.
2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
3. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 16 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.
2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito di pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 17 – Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione.
2. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

3. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.
4. Il presente Regolamento perde efficacia in tutto o in parte qualora siano emanate norme in contrasto o incompatibili con le disposizioni del medesimo.

Allegato I

Esempio di cartello per la segnalazione del trattamento fitosanitario nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (art. 6, comma 2.1)

ATTENZIONE AREA\COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI DIVIETO DI ACCESSO	
AREA INTERESSATA DAL TRATTAMENTO:	
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:	
PRODOTTI FITOSANITARI E SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATI:	
DATA E ORA DI INIZIO TRATTAMENTO:	DATA E ORA DI FINE DEL DIVIETO ACCESSO:
RIFERIMENTI PROVVEDIMENTO DI DEROGA RILASCIATO DAL SINDACO (<u>SOLO PER DISERBI</u>):	

Figura 1. Cartello tipo per la segnalazione del trattamento fitosanitario nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero, di dimensioni non inferiori al formato A4).